



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI LEPORANO

TARANTO

COPIA

☒ Affissa all'Albo Pretorio
il 23/03/2011

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DI CUI
AL D. LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.**

Nr. Progr. **39**

Data 15/03/2011

Seduta Nr. 10

L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno QUINDICI del mese di MARZO alle ore 12:00 convocata con le prescritte modalità, nella Solita Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Pavone Domenico	SINDACO	Presente
Di Taranto Vito	VICESINDACO	Presente
Lotta Iolanda	ASSESSORE	Presente
Pagano Adolfo	ASSESSORE	Presente
Peluso Giuseppe	ASSESSORE	Assente
Presicci Francesco	ASSESSORE	Presente
Lagраста Gaetano	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti	6	Totale Assenti
		1

Assenti giustificati i signori:

PELUSO GIUSEPPE

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Desiati Maria Antonietta

In qualità di SINDACO, il Sig. PAVONE DOMENICO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;
- l'art. 48, comma 3, del citato D. Lgs. che demanda alla competenza della Giunta Comunale l'adozione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- l'art. 89 del suddetto decreto legislativo che precisa che gli enti locali disciplinano con propri regolamenti, in conformità allo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità, ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, indicando le materie in cui si può estendere tale potestà regolamentare, e provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti espletati;
- l'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, secondo il quale le Amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- il D. Lgs. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 3 dell'11/02/2011, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato i criteri generali di indirizzo, conformi ai principi previsti dal d.lgs. 27/10/2009 n. 150;

VISTO il nuovo Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, redatto nel rispetto degli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale con la su citata deliberazione n. 3 dell'11/02/2011 nonché in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 27/10/2009 n. 150 ed approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 01/03/2011;

VISTA la disposizione di cui al comma 7. dell'art. 33 del su citato nuovo Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la quale attribuisce all'Amministrazione di questo Comune la facoltà di adottare, ad integrazione dello stesso regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, uno specifico regolamento per il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione;

VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di valutazione, costituito da 13 articoli, redatto in conformità del predetto comma 7;

DATO ATTO che il Regolamento di cui trattasi è stato oggetto di preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali ed alle R.S.U;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare il predetto Regolamento;

VISTI:

- lo Statuto di questo ente;
- l'art. 48 del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150
- le Linee Guida bis, del dicembre 2010, emanate dall'ANCI in materia di ciclo delle performance;

VISTO, inoltre, il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore "Affari Generali" in ordine alla regolarità tecnica, come riportato sul frontespizio della presente deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione in esame non è stato richiesto il parere di regolarità contabile, non sussistendone i presupposti ex art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi palesamente nelle forme di rito;

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di valutazione, costituito da 13 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, onde provvedere, nel più breve tempo possibile, alla nomina del componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione onde avviare il ciclo delle performance organizzativa complessiva, dei Responsabili delle Aree e dei dipendenti;
A voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di rito;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi l'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 39 DEL 15/03/2011

Si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1 e art. 107, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO

F.to Arch. Pavone Domenico

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Desiati Maria Antonietta

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 23/03/2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124, T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

Data: 23/03/2011

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Desiati Maria Antonietta

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, comma 4°)

Data: 15/03/2011

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA

È copia conforme all'originale.

Data: 23/03/2011

Il Segretario Generale

Dott.ssa Desiati Maria Antonietta



COMUNE DI LEPORANO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero

39

Del 15/03/2011

Ufficio: UO26-UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DI CUI AL D. LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 14/03/2011

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Desiati Maria Antonietta

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

Data

- ☐ Competenza
- ☐ Residui _____
- ☐ Registrato
- ☐ Prenot.:PREN/

- ☐ Impegno
- ☐ Liquidazione _____
- ☐ Cap./Art.
- ☐ Storno/Variaz.

COMUNE DI LEPORANO

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

*Approvato
dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. ▼ del ▼*

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Funzioni e compiti
- Art. 3 - Composizione, nomina, durata e compenso
- Art. 4 - Requisiti per la nomina
- Art. 5 - Cessazione e revoca
- Art. 6 - Sede e funzionamento
- Art. 7 - Accesso alla documentazione amministrativa
- Art. 8 - Rapporti con i Responsabili delle strutture
- Art. 9 - Metodologia della valutazione
- Art. 10 - Valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Aree
- Art. 11 - Procedure, tempi e modalità della valutazione
- Art. 12 - Cessazioni dal servizio prima del termine dell'esercizio finanziario
- Art. 13 - Norme di rinvio

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", disciplina, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 27/10/2009 n. 150, le funzioni, i compiti e le attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito nominato OIV.

Articolo 2

Funzioni e compiti

1. L'OIV, ai sensi del comma 2 art 14 D. Lgs 27/10/2009 n. 150, sostituisce il controllo interno ed opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili di gestione.

2. L'OIV esercita funzioni e compiti previsti dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, che sarà adottato all'interno dell'ente ai sensi del D.Lgs. 150/2009:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e della trasparenza ed integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
- b) garantisce la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance complessiva del Comune;
- c) ha un ruolo di supporto e di valutazione delle decisioni, in termini di modalità di misurazione e di valutazione delle performance dei responsabili delle aree e dei dipendenti con posizioni organizzative nonché del Segretario Generale;
- d) propone alla Giunta, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di valutazione della performance, elaborato con il contributo della struttura, e le sue eventuali modifiche periodiche;
- e) propone al Sindaco la valutazione annuale dei responsabili delle aree e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
- f) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- g) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dei responsabili delle aree e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
- h) supporta il Segretario Generale nella graduazione delle posizioni dei responsabili delle aree effettuata sulla base della metodologia approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;
- i) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche attinenti al Ciclo delle performance.

Articolo 3

Composizione - nomina - durata - compenso

1. L'Oiv è composto da un solo componente, scelto, all'esterno della struttura del Comune, tra esperti nelle materie correlate al rapporto di lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali, agli aspetti organizzativi e gestionali nonché alle tecniche di valutazione del personale.

2. Il componente unico dell'OIV è nominato dal Sindaco, attraverso apposita scelta di natura fiduciaria effettuata sulla base dei *curricula* presentati dai candidati, da valutare tenendo conto della formazione di ciascun candidato (titoli di studio e di specializzazione, delle esperienze pregresse, nonché delle capacità personali intellettuali, manageriali e relazionali, idonee a rilevare l'attitudine ad inserirsi in tale struttura vitale per attivare un processo di cambiamento).

3. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001.

4. Ai fini della predetta selezione il Segretario Generale del Comune pubblica, per quindici giorni consecutivi, sul sito internet istituzionale del Comune un apposito avviso, contenente le modalità per la presentazione da parte degli eventuali candidati delle domande di partecipazione alla selezione e dei relativi *curriculum* nonché delle autodichiarazioni attestanti l'assenza delle cause che ne impediscono la nomina. Sul sito internet devono essere pubblicati, unitamente al predetto avviso, anche i modelli di domanda di curriculum e di autodichiarazione.

5. Il componente unico dell'OIV dura nella carica per l'intero mandato del Sindaco e comunque sino alla nomina del successivo componente unico da parte del nuovo Sindaco. Il componente unico in carica si intende confermato di diritto nella stessa carica, qualora sia decorsi novanta giorni dalla data di proclamazione del nuovo Sindaco senza che quest'ultimo abbia provveduto alla nomina del successivo componente unico.

6. Possono essere nominati componente unico dell'OIV anche i soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.

7. L'importo del compenso da corrispondere al membro dell'Organismo indipendente di valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina del responsabile del servizio competente.

8. Il compenso, da stabilirsi su base annua a lordo delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali stabilite dalla legge, è liquidato e corrisposto in due rate semestrali di uguale importo, e comunque proporzionalmente all'effettivo svolgimento dell'incarico.

9. Tutti gli atti del procedimento di nomina dell'OIV devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune, anche ai fini della comunicazione e della notificazione, per ogni effetto di legge, dell'esito dello stesso procedimento ai candidati diversi da quello nominato componente unico dell'OIV.

Articolo 4

Requisiti per la nomina

1. Il componente unico dell'OIV deve possedere, oltre ai requisiti specifici indicati nei commi 1 e 2 del precedente art. 3, i seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea;
- b) essere in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo;
- c) essere in possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita con il vecchio ordinamento degli studi universitari in giurisprudenza, in economia o in scienze politiche;
- d) essere in possesso di titoli di studio post-universitari ovvero di esperienze di lavoro nella carriera direttiva o dirigenziale o di componenti di organi di controllo nelle pubbliche amministrative tali da comprovare la professionalità richiesta per svolgere le competenze dell'OIV.
- e) di non trovarsi in alcuna condizione prevista dalla legge quale causa di interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero ostativa a stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni;
- f) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi con questo Comune.

2. Non possono ricoprire la carica di componente unico dell'OIV:

- i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- il coniuge, i parenti ed affini sino al quarto grado civile rispettivamente del Sindaco, degli dei Consiglieri e degli Assessori comunali, del Segretario Comunale, dei Responsabili delle Aree, dei componenti l'Organo di Revisione dei Conti;
- i componenti dei predetti organi istituzionali ed i soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con questo Comune;
- i soggetti che svolgono incarichi o consulenze presso questo Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti dallo stesso che risultino in conflitto di interesse con le competenze proprie dell'OIV.

Articolo 5

Cessazione – revoca

1. Il componente unico dell'OIV cessa dalla carica per dimissioni o conclusione dell'incarico; decade per il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 2 del precedente art. 4; per revoca dell'incarico a causa di gravi inadempienze o di accertata inerzia nello svolgimento delle funzioni proprie dell'OIV.
2. Il Sindaco dichiara la decadenza o la revoca dall'incarico con provvedimento motivato.

Articolo 6

Sede e funzionamento

1. L'OIV ha sede presso la Sede del Comune.
2. L'Amministrazione assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al funzionamento dell'OIV.
3. L'OIV concorda con l'Amministrazione il calendario delle riunioni in modo da assicurare un regolare e continuo svolgimento delle sue funzioni.
4. L'OIV relaziona all'amministrazione, al massimo con cadenza semestrale, sull'attività svolta ai fini dell'ottimizzazione della funzione amministrativa e rappresenta gli aspetti critici fornendone proposte migliorative dell'organizzazione complessiva o di settore del Comune.
5. Le riunioni dell'OIV non sono pubbliche.
6. Di ogni riunione dell'OIV viene redatto apposito verbale.

Articolo 7

Accesso alla documentazione amministrativa

1. L'OIV ha diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi di natura amministrativa, contabile, patrimoniale, organizzativa ed operativa necessari per l'espletamento delle proprie funzioni e può richiedere ai Responsabili delle aree e/o dei servizi atti ed informazioni inerenti alla loro attività.
2. Il componente unico dell'OIV ha il dovere di rispettare il segreto d'ufficio per i dati personali e le informazioni di cui vengono a conoscenza nonché di farne uso esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il trattamento dei dati personali deve essere svolto dall'OIV nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 30/06/2003 n. 196, dei provvedimenti del Garante della Privacy e dei regolamenti in materia adottati da questo Comune.

Articolo 8

Rapporti con i Responsabili delle strutture

1. I Responsabili delle Aree, dei Settori e dei Servizi sono tenuti a fornire all'OIV la massima collaborazione anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dallo stesso OIV.
2. I suddetti Responsabili possono chiedere, di propria iniziativa ed autonomamente, incontri con l'OIV al fine di migliorare il procedimento di misurazione e di valutazione delle performance dell'organizzazione complessiva del Comune, degli stessi responsabili e dei dipendenti.
3. L'OIV, prima di procedere alla definitiva formulazione di una valutazione non positiva, da rendersi in qualsiasi momento del procedimento valutativo, acquisisce in contraddittorio il parere del Responsabile interessato.

Articolo 9

Metodologia della valutazione

1. La valutazione si basa, oltre che sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati (risultati ottenuti), anche sulle prestazioni rese e sulle competenze organizzative.

2. La valutazione deve essere coerente con le norme contrattuali collettive e deve comunque garantire:

3. La valutazione è effettuata annualmente sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti in ciascun esercizio finanziario.

4. L'OIV può assumere quali elementi di riferimento della valutazione:

- a) i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di direzione politica;
- b) i programmi di lavoro annuali e di attività delle aree, dei settori, dei servizi e degli uffici;
- c) il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque acquisite dalle strutture di competenza;
- d) il bilancio delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali assegnate;
- e) eventualmente relazioni intermedie e finali ritenute necessarie dallo stesso OIV o trasmesse di propria iniziativa dai Responsabili utili ad attestare lo stato di conseguimento dei risultati programmati e agli eventuali vincoli o cause che ne ostacolano il regolare perseguimento;
- f) la relazione annuale redatta dal Segretario Generale.

5. Al fine di procedere alla valutazione dei risultati, l'OIV verifica in via prioritaria l'aderenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi programmati, alla luce degli indicatori qualitativi, quantitativi, economici e temporali individuati.

6. Gli elementi di riferimento di cui ai precedenti comma sono predisposti in via preventiva attraverso la definizione di un sistema di valutazione e sono approvati dalla Giunta Comunale e portati a conoscenza dei Responsabili.

7. Gli elementi di riferimento di cui ai precedenti comma sono trattati anche con l'ausilio di sistemi informatici.

8. La valutazione è finalizzata all'attribuzione delle retribuzione di risultato ed a fornire al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione, conferma e revoca degli incarichi di Responsabili di Aree nonché per la relativa determinazione dell'indennità di posizione.

Articolo 10

Valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Aree

1. Per la valutazione delle prestazioni individuali dei Responsabili di Aree, l'OIV può avvalersi della collaborazione delle strutture del servizio di pianificazione e controllo di gestione e deve assumere quale elemento di riferimento il sistema di valutazione, tenendo conto in particolare:

- del grado di conseguimento degli obiettivi verificato con i criteri di cui al comma 5 dell'art. 9;
- delle capacità di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte con flessibilità alle diverse esigenze e temperando i complessivi impegni richiesti dalla funzione;
- delle capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune motivazioni tecnologiche e procedurali con particolare riferimento alle risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo;
- della capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo connesse alle funzioni affidate con particolare attenzione agli aspetti del controllo di gestione;
- della quantità e qualità del lavoro direttamente svolto e dell'apporto personale specificamente assicurato al conseguimento dei risultati programmati;
- del contributo all'integrazione tra i diversi uffici e servizi e capacità di adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di crisi ed urgenze od a processi di cambiamento organizzativo.

2. La valutazione si basa, oltre che sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati, sulle capacità organizzative dimostrate e i comportamenti tenuti, le capacità manageriali e l'andamento qualitativo del servizio anche in rapporto al grado di soddisfacimento dell'utenza.

3. Il processo valutativo deve, inoltre, tendere anche alla continua valorizzazione dei Responsabili di Aree, migliorare la trasparenza nei rapporti con il soggetto valutato ed

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

incrementare la responsabilizzazione dello stesso, salvaguardandone l'autonomia nello svolgimento dei propri compiti.

4. L'OIV può utilizzare nella predisposizione dei criteri e del piano degli indicatori di valutazione, differenti parametri, combinandoli ed integrandoli secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate, con le opportune ponderazioni per le diverse posizioni dei Responsabili.

5. Alla valutazione del Segretario Generale provvede il Sindaco con proprio atto.

Articolo 11

Procedure, tempi e modalità della valutazione

1. L'OIV, per l'adempimento dei propri compiti ed al fine di stabilire gli opportuni rapporti con gli altri soggetti interessati, fissa autonomamente le modalità di esercizio della propria attività in coerenza con quanto indicato nelle disposizioni di cui al presente regolamento, avendo cura di assicurare comunque il diritto di informazione ai soggetti della valutazione.

2. L'OIV può, inoltre, avvalersi di dati ed elaborazioni prodotti dai diversi servizi dell'Ente.

3. Al fine di effettuare le valutazioni, l'OIV acquisisce i documenti di cui all'art. 9.

4. L'OIV riferisce periodicamente ed almeno una volta all'anno alla Giunta Comunale sui risultati delle proprie attività e può presentare allo stesso organo relazioni sull'andamento della gestione al fine di offrire alla Giunta stessa utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo della struttura.

5. L'OIV elabora una proposta di valutazione finale, previo contraddittorio con i Responsabili interessati, la quale si articola in una relazione contenente la valutazione dei risultati e la valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Aree nonché eventuali interpretazioni e suggerimenti in ordine all'andamento della gestione amministrativa.

6. La Giunta Comunale, esaminata la proposta di cui al precedente comma, formula la valutazione finale dei responsabili di Aree, sentito il Segretario Generale, motivando ove intenda discostarsi del tutto o in parte dalla proposta dell'OIV.

7. Copia della deliberazione della Giunta Comunale con cui si approva la valutazione finale è comunicata all'OIV e al Segretario Generale nonché a ciascun Responsabile interessato ed inserita nel relativo fascicolo personale. E', inoltre, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente.

8. La liquidazione dell'indennità di risultato è disposta con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Articolo 12

Cessazioni dal servizio prima del termine dell'esercizio finanziario

1. I Responsabili che cessano dal servizio prima del termine dell'esercizio finanziario inviano, entro trenta giorni dalla data di cessazione, all'OIV una relazione inerente alle informazioni relative al funzionamento della struttura diretta e ai risultati raggiunti dallo stesso.

2. Nelle ipotesi in cui la relazione di cui al precedente comma non possa per qualunque ragione essere presentata, l'OIV svolge una indagine all'interno della struttura in modo da poter ricostruire le informazioni relative al funzionamento della struttura diretta e ai risultati raggiunti dal Responsabile cessato dal servizio.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi l'OIV formula la valutazione individuale del Responsabile cessato dal servizio entro un termine congruo ai fini della determinazione degli effetti sul piano giuridico ed economico dello stesso Responsabile.

Articolo 13

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.